Convenzione per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381/91, finalizzati a creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate.

Servizio di pulizia dei locali del C.I.S.A.31

L'anno,il del	giorno,	del via	mese	di	presso	la 	sede
			TRA				
L'Ente pubblico in, n, da, autorizzato/a, cor	p.	. via in	IVA qualità	, n n di	, co ,ra	dice	fiscale
			E				
La Cooperativa denominata/o, regionale con propersona del/la saall'uopo autorizza	n, c.f ovvedimento n suo/a legale il,	rappre reside	sede p.IVA del sentante nte a	legale	in iscrit sez al	ta/o n	all'albo al, nella nato/a
	VISTI gli artt VISTI gli artt.						
		PRE	EMESSO				
che con l'affidam l'Ente si propone							
che la Cooperati negoziata telema amministrazione che permangono e anche i requisi autocertificazione	atica tramite – MEPA; le condizioni ti stabiliti con	R.d.O. per l'is D.G.R	sul port crizione a 311- 37	ale degli a all'albo regi 230 del 26	acquisti de onale ai se	lla p ensi d	ubblica li legge
che per il perseg di persone svanta							
compresa l'att dotata di idon in:	ea organizza	azione	tecnolo	gica e a	aziendale	cons	sistente

del t prev	otale isto ι	de ın n	ei lavora nonte or	tori e s	utili: ettim	zzati nanale	nella forni	impiegate cost itura, per l'ese , di cui c ate;	cuzion	ne del	la quale	
che	per	le	finalità	di	cui	alla	presente	convenzione	sono	stati	redatti	in

che per le finalità di cui alla presente convenzione sono stati redatti in collaborazione con i competenti servizi n progetti ai sensi del comma 3^, art. 13, L.R. n. 18/94;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

L'Ente affida alla cooperativa sociale la fornitura dei beni/servizi, finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come descritti nel Capitolato speciale di appalto allegato quale parte integrante della presente convenzione;

Art. 2 Finalità, obiettivi e risultati attesi

La finalità ed i risultati attesi della presente convenzione sono il raggiungimento dell'inserimento lavorativo di una persona svantaggiata, per la quale è stato redatto apposito progetto di cui al successivo articolo 7, attraverso l'attività di pulizia dei locali in uso da parte del C.I.S.A.31

Art. 3 Modalità organizzative per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 2.

				one svantaggiate che
presteranno	la loro opera se	condo le segue	nti modalità:	

Art.4 Personale

Alla convenzione é allegato, quale parte integrante, l'elenco del personale (con regolare rapporto di lavoro - vedi successiva nota 11), impegnato nella fornitura e in possesso dei prescritti requisiti professionali.

Fatto salvo il diritto alla riservatezza, nell'elenco di cui al punto precedente, la Cooperativa evidenzia quali lavoratori si trovino nelle condizioni di svantaggio di cui all'art. 4 della legge n. 381/91.

Le modalità per la sostituzione del personale, che deve possedere i medesimi requisiti professionali o esperienza maturata in servizi analoghi, sono definite nel Capitolato, allegato quale parte integrante della presente convenzione.

Ogni sei mesi la Cooperativa trasmette, nel caso si verifichino variazioni, l'aggiornamento rispetto a quanto sopra.

Art.5 Responsabili tecnici e coordinatori delle attività

II/la	responsabile	tecnico/a	è il/la	Signor/a	,	il coord	inamento	tecnico
ope	rativo è affidat	to al Signo	r/a					

Art.6 Trattamento salariale, normativo e assicurativo del personale.

In ottemperanza a quanto stabilito all'art.9, comma 2[^], della legge 8.11.1991 n. 381, nei confronti della generalità del personale la Cooperativa si impegna:

- ad applicare le norme contrattuali previste per la generalità dei lavoratori, svantaggiati e non, con riferimento all'aspetto salariale, economico, normativo, previdenziale, assicurativo, che in ogni caso non può essere inferiore a quello previsto dal vigente contratto collettivo di lavoro delle cooperative sociali;
- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio.

Art.7 Lavoratori svantaggiati.

La certificazione della condizione di svantaggio, ai sensi di legge, é presente agli atti della cooperativa ed è documentabile su richiesta scritta dell'Ente appaltante, nelle forme e nei modi che garantiscano il rispetto del diritto alla riservatezza. E' fatto obbligo alla cooperativa di redigere, in collaborazione con il Servizio Sociale del C.I.S.A.31, ex art. 4 della legge n. 381/91, un progetto relativo ai singoli lavoratori svantaggiati.

Art.8 Verifiche periodiche e controlli.

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'Ente si riserva la facoltà di eseguire verifiche ognimesi e di richiedere con lettera informazioni scritte alla Cooperativa in ordine all'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati.

I servizi che hanno segnalato e certificato lo stato di svantaggio, responsabili insieme alla cooperativa del progetto individuale, di cui al precedente art.7 e che sono preposti a seguire l'andamento dell'inserimento lavorativo, sono incaricati della verifica di cui trattasi secondo la seguente periodicità o su richiesta dell'Ente.

Le predette verifiche potranno essere effettuate anche attraverso contatti diretti con i lavoratori svantaggiati.

II/I referente/i dell'Ente incaricati del controllo e alla vigilanza è/sono...... L'ente comunica entro...... l'eventuale sostituzione dei predetti referenti.

Art. 9 Finanziamenti e modalità di pagamento.

L'Ente si impegna ad erogare per la fornitura dei beni/servizi il canone mensile stabilito in Euro......, più IVA se dovuta,(canone rivalutato annualmente ai sensi dell'art. 15 del Capitolato speciale di appalto) da corrispondere alla cooperativa nei termini definiti nel Capitolato, allegato quale parte integrante della presente convenzione.

Art. 10 Inadempienze e cause risolutive

Oltre a quanto previsto dall'art.6. della L.R. 18/94 la convenzione è risolta:

- in caso di grave inadempimento da parte della cooperativa;
- per ritardato pagamento da parte dell'Ente superiore a mesi.....;
- qualora il monte ore lavorative delle persone svantaggiate inserite, risulti inferiore del 30% rispetto a quanto stabilito;
- qualora la percentuale del 30% delle persone svantaggiate, prescritta dalla legge, non sia più presente nella intera compagine della Cooperativa e del fatto non sia stato informato l'Ente e l'Assessorato regionale

preposto alla tenuta dell'albo delle cooperative sociali entro 30 gg. dal verificarsi dell'evento.

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi ed allo scopo di favorire eventuali azioni di arbitrato, nelle forme previste dalla vigente normativa e a garanzia dell'utenza, la procedura di risoluzione dovrà essere preceduta da confronto e verifica sulla materia oggetto del contenzioso secondo le seguenti modalità:

la cooperativa assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n° 136 e, in particolare, dichiara di essere a conoscenza del fatto che, in tutti i casi in cui le transazioni poste in essere in relazione all'oggetto della presente convenzione, siano eseguite senza avvalersi di banche e della società Poste Italiane, troverà applicazione la clausola risolutiva secondo la quale si procederà alla risoluzione del presente rapporto contrattuale. L'ente appaltante dovrà dichiarare che intende avvalersi di tale clausola mediante comunicazione scritta inviata all'appaltatore con un mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento Dell'avvenuta risoluzione é data notizia a cura dell'Ente all'Assessorato regionale competente in materia di cooperazione sociale.

Art. 11 Penalità

Nel caso di ritardi o deficienze di servizio imputabili a negligenza o colpa della Cooperativa o dei suoi soci o dipendenti e a seguito di un primo richiamo fatto dall'Ente con raccomandata, per ogni successivo richiamo scritto verrà applicata una penalità da un minimo di Euro....... ad un massimo di Euro...... a seconda della gravità dell'inadempienza.

Art. 12 Controversie

Per ogni controversia che potesse derivare nel corso del servizio e nell'applicazione delle norme contenute nella convenzione è competente il Foro di Asti.

Art. 13 Durata		
La presente convenzione, debitamente	e sottoscritta tra le parti,	entra in vigore dal
ed ha durata fino al		-

Art.14 Variazioni

Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi della convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento del servizio, concordare correttivi e variazioni.

Art. 15 Spese di contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa.

ALLEGATI:

Sono parte integrante della presente convenzione il Capitolato speciale di appalto approvato con Determinazione del Responsabile Economico Finanziario n°..... del

per la Coop. sociale per l'Ente (timbro e firma) (timbro e firma)